

Allegato B

seconda modifica alle
Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento
approvate con DGR n.518 del 30 maggio 2016 e modificate con DGR n.256/2017

Tutti i riferimenti al “D.M. n.3536 dell'8/2/2016” sono sostituiti dal riferimento al “D.M. 2490 del 25/1/2017 e ss.mm.ii.”.

Il paragrafo 2.2 “Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto” è sostituito con il seguente:

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa, salvo che non sia espressamente previsto diversamente nei singoli bandi.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarate ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda , autorizzazioni ove richieste, etc...).

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel paragrafo 3.4 “Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto”, al punto 4) è cancellata la frase “per contributi superiori a €150.000,”.

Nel capitolo 6 “Contratto per l'assegnazione dei contributi”, dopo l'ultima riga è inserito l'ulteriore punto: “la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016”

Il capitolo 8 “Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici” è sostituito con il seguente:

Il paragrafo disciplina le varianti in corso d'opera che il beneficiario apporta al progetto approvato. Inoltre disciplina gli adattamenti tecnici.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti relative al “cambio di beneficiario” sono disciplinate nel precedente paragrafo “Cambio di titolarità” a cui si rinvia.

Non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici:

1.le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola “macrotipologia di investimento” e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione;

2.i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.

Sono da considerarsi singole “macrotipologia di investimento” le seguenti categorie di investimento:

- a) dotazioni aziendali intese come l’insieme di macchinari, impianti e attrezzature;
- b) fabbricati e opere murarie;
- c) miglioramenti fondiari;
- d) investimenti immateriali;

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non esecuzione” di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all’ufficio competente dell’istruttoria, che ne valuta l’ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all’ufficio competente dell’istruttoria, che dovrà valutarne l’ammissibilità.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l’applicazione di sanzioni e esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 2490 del 25/1/2017 e ss.mm.ii..

Le varianti non sono previste per la sottomisura 3.1.

Il capitolo 10 “Stato di avanzamento dei lavori” è sostituito con il seguente:

La domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già effettuati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell’importo richiesto, esclusivamente per contratti per l’assegnazione dei contributi con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 300.000 €.

Il SAL può essere richiesto da soggetti che possono aver già percepito una quota di contributo a titolo di anticipo e pertanto di distinguono le seguenti casistiche:

a) erogazione del SAL nel caso di anticipo erogato.

Lo stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL. La somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL non può superare il 90% del contributo concesso.

b) erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b), lo stato di avanzamento può essere richiesto una o più volte. Il SAL erogabile complessivamente potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi.

Limitatamente alla sottomisura 7.3, ove il beneficiario finale sia identificato in un ente della PA, anche nella casistica di cui alla precedente lettera a), la rendicontazione delle spese per la richiesta di pagamento a titolo di SAL è relativa al solo importo richiesto in pagamento.

Nel paragrafo 14.3.4 “Spese di gestione, studi e beni di consumo”, la “misura 7” è sostituita con “sottomisura 7.3”

Nel paragrafo 14.3.8 “Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” la dizione “se iscritto all’INAIL” è sostituita con la dizione “se iscritto all’INAIL e/o INPS”.